



Città di Vittoria

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE N. 31

del 26.04.2025

Oggetto: Divieto di introduzione vendita, somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in occasione delle partite di calcio all'interno e all'esterno dello stadio comunale "Gianni Cosimo".

IL SINDACO

PREMESSO con nota Cat. A. 4/2025/Gab. del 23.04.2025, acquisita al prot. gen. del Comune di Vittoria n. 26313 del 24.04.2025, la Questura di Ragusa, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica relative agli incontri di calcio disputati dalla locale squadra, suggeriva di emettere ordinanza sindacale con la quale stabilire *“il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e metallo, per la durata della stagione calcistica 2024/2025 da tre ore prima dell'inizio degli incontri di calcio a due ore dopo la fine degli stessi, per gli esercizi posti all'interno dell'impianto sportivo, nonché per quelli ricadenti nelle aree adiacenti la struttura sportiva”*;

PRESO ATTO che l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14/2010 del 17/3/2010, nel definire le norme di comportamento per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto il divieto *“di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore”* oltre all'ulteriore divieto *“di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica”*, all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

VISTE le Direttive del Ministero dell'Interno del 07/06/2017, 19/06/2017 e del 28/07/2017 riguardanti tutte le manifestazioni in genere e relative alla salvaguardia dell'incolumità dei cittadini ed alla sicurezza degli stessi;

VISTE le Linee Guida per *“l'organizzazione di eventi e competizioni sportive”* del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, redatte ai sensi del D.L. 22/04/2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/06/2021 n. 87, del D.L. 233/07/2021 n. 105 e del D.L. 06/08/2021 n. 111;

RITENUTO necessario adeguare le misure di sicurezza al fine di contrastare eventuali episodi di violenza e facilitare l'attività di prevenzione e di controllo;

ATTESA l'esigenza di estendere le misure di sicurezza contenute nel medesimo provvedimento, non solo nella corrente stagione calcistica 2024/2025, ma anche a tutti i futuri incontri di calcio;

RILEVATO che:

- in più occasioni si è potuto riscontrare che il consumo di notevoli quantità di bevande alcoliche e/o superalcoliche altera i freni inibitori e facilita la commissione di atti di violenza e turbative dell'ordine pubblico;

l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine determina la generalizzata diffusione di tali oggetti, che possono essere utilizzati come corpi contundenti, divenendo quindi strumenti d'offesa;

RITENUTO ai sensi dell'art. 50 c.5 del Dlgs 267/2000, l'adozione di un'ordinanza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

- il divieto per gli esercizi pubblici, circoli privati, attività commerciali e artigianali alimentari e operatori su area pubblica, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nel raggio di 300 (trecento) metri dall'impianto sportivo Gianni Cosimo, di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi

gradazione;

- il divieto di somministrazione e vendita, per le attività suddette, di tutte le altre bevande in contenitori di vetro, lattine e bottiglie vendute con tappo di chiusura; potranno essere somministrate o vendute esclusivamente bevande non alcoliche in bottiglie di plastica aperte e prive di tappo e bicchieri di plastica/carta a perdere;

- divieto per chiunque di introdurre o detenere all'interno dello stadio comunale Gianni Cosimo e nel raggio di 500 (cinquecento) metri dallo stesso, bevande alcoliche per uso personale;

che tali divieti abbiano durata due ore prima dell'incontro calcistico e si concludano l'ora successiva al termine dello stesso;

Visti:

- il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto n. 773/1931;
- la legge 4 aprile 2007 n. 41 recante "misure urgenti per la prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche";
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n°267 e s.m.i.;
- l'art. 7bis del D.Lgs 267/2000;
- la Legge 24/11/1981 n°689 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Sicurezza Urbana del Comune di Vittoria;

ORDINA

per i motivi sopra specificati, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, l'osservanza delle seguenti disposizioni, in occasione di tutti gli incontri di calcio della corrente stagione calcistica 2024/2025 e futuri, agli esercizi posti all'interno dell'impianto sportivo nonché a quelli ricadenti nelle aree esterne alla struttura sportiva "Gianni Cosimo" e agli avventori, nel raggio di distanza di trecento (300) metri:

- 1) Il divieto di introduzione, vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e metallo in occasione degli incontri di calcio aperti al pubblico, in qualunque orario e giorno della settimana essi avvengano, nonché il consumo all'esterno dell'impianto sportivo;
- 2) Il divieto di cui al punto 1) decorre dalle **due ore antecedenti l'inizio dell'incontro di calcio fino a un'ora dopo il termine dello stesso**, in qualunque giorno della settimana, feriale o festivo, ed in qualunque orario esso si tenga. Nella suddetta fascia oraria, qualsiasi bevanda consentita dovrà essere servita in bicchieri di carta o plastica e non in bottiglie, lattine e similari contenitori (le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del tappo di chiusura).
- 3) Il divieto di svolgimento dell'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree esterne allo Stadio Comunale, entro un raggio di distanza di cinquecento (300) metri, sin dalle due ore precedenti l'inizio della competizione e nell'ora successiva il termine della partita.

Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

DISPONE

Agli Organi di Polizia di cui all'art.12 del C.d.S. di vigilare sull'esatta esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sezione distaccata di Catania o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

La presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza a:

- Prefettura di Ragusa
- Questura di Ragusa
- Compagnia Provinciale della Guardia di Finanza
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Compagnia Guardia di Finanza di Vittoria;
- Compagnia Carabinieri di Vittoria;
- Stazione dei Carabinieri di Vittoria
- Organizzazioni di Categoria
- Direzione Sviluppo Economico, Fiere e Mercati
- Direzione Ecologia

Il Delegato di funzioni dirigenziali
f.to Comm. Dott. Filippo Pancrazi

Il Sindaco
f.to On. Prof. Francesco Aiello

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal 26.04.2025
all'11.05.2025 e registrata al n. Del Registro Pubblicazioni.**

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio